



**NOTA SUL DISEGNO DI LEGGE
DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 (A.S. 1721)**

*Commissione Politiche dell'Unione Europea
Senato della Repubblica*

Roma, 8 giugno 2020

Premessa

EF Solare è il primo operatore fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa con oltre 1.800 MW tra impianti in esercizio ed in fase di sviluppo. Ha in portafoglio in Italia più di 300 impianti in 17 Regioni con una capacità installata di oltre 850 MW, in Spagna 9 impianti in esercizio per una potenza di oltre 100 MW. Socio unico è F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia. EF Solare Italia contribuisce a perseguire gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sviluppo della competitività industriale attraverso l'introduzione di continue innovazioni tecnologiche. Si posiziona come leader tecnologico per guidare la crescita del settore solare italiano attraverso l'eccellenza operativa, l'innovazione e lo sviluppo di nuovi impianti.

Membro di Elettricità Futura, EF Solare Italia condivide la posizione espressa dall'associazione durante l'intervento in audizione sul provvedimento dello scorso 21 maggio presso la Commissione e, con il presente documento, intende fornire ulteriori spunti in merito a specifici aspetti prioritari per lo sviluppo del comparto fotovoltaico.

Promozione dello sviluppo di impianti fotovoltaici utility scale

(art. 5 di attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

L'obiettivo prefissato dal PNIEC per il settore fotovoltaico - che prevede il raggiungimento di oltre 50 GW di installato al 2030 - richiederà l'installazione di nuovi impianti utility scale e l'individuazione di nuove aree per il loro insediamento. **Sebbene siano sicuramente da promuovere i progetti sviluppati su aree industriali dismesse, cave, discariche esaurite in un'ottica di riqualificazione ambientale, occorre tenere presente che le stesse non sono da sole sufficienti per raggiungere gli obiettivi fissati.** Il Renewable Energy Report 2019 dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano ha analizzato le aree dismesse a disposizione nel nostro Paese - che si possono stimare tra i 3.800 e i 4.000 km² - rilevando che solo una piccola parte di esse - tra 140 e 210 km² - può ospitare l'installazione di impianti fotovoltaici utility scale, permettendo l'installazione di soli 5,3-8,4 GW. **È, quindi, necessario non ostacolare l'installazione di impianti fotovoltaici utility scale su aree agricole non utilizzate.** Sempre secondo il Renewable Energy Report 2019 dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano per conseguire l'obiettivo dei 30 GW di nuovo fotovoltaico installato al 2030 occorrerebbe utilizzare una limitata porzione di nuove aree agricole non utilizzate. Nello studio è illustrato come, partendo dalla situazione estrema in cui tutti i 30 GW fossero costituiti da impianti fotovoltaici su terreni agricoli (caso limite, considerando che ci sarà l'apporto delle costruzioni su tetti, su aree industriali, impianti residenziali...) servirebbe una superficie di 340-490km², quindi solo il 3-4% di tutte le SANU (=superfici agricole non utilizzate). Pertanto, l'installazione di impianti utility scale su terreni agricoli non utilizzati non solo determinerebbe un limitato utilizzo del suolo, ma anche una valorizzazione dello stesso e un beneficio per il proprietario terriero, dato che spesso tali terreni risultano improduttivi/incolti.

A tal fine **risulta necessario prevedere:**

A) la definizione di tempi certi degli iter autorizzativi

Si suggerisce di prevedere l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS) per i progetti di:

- impianti fotovoltaici che prevedono un solido piano di miglioramento fondiario tramite l'integrazione tra la tecnologia fotovoltaica e l'attività di coltura o di pastorizia ovvero tramite progetti di sviluppo volti alla valorizzazione delle specificità del territorio

- impianti fotovoltaici connessi in media tensione che ricadono su discariche, siti industriali dismessi, siti in corso di bonifica, aree a destinazione d'uso non agricolo ed aree dismesse/degradate sebbene classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici (es. ex cave)

Osservazione. Nel condividere quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) per quanto riguarda l'individuazione di procedure abilitative semplificate per l'installazione di nuovi impianti nelle aree idonee, auspichiamo che in fase attuativa si tenga conto anche della proposta di cui sopra.

B) alcune deroghe all'attuale divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole (prevista dall'art. 65 del DI n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012) che non permette la partecipazione alle aste competitive previste dal DM del 4 luglio 2019 (c.d. "DM FER 1") né per la realizzazione di nuovi impianti, né per l'estensione di quelli esistenti, anche in aree che, sebbene classificate come "agricole" dalla pianificazione urbanistica locale, risultino incolte, improduttive o abbandonate. Tali deroghe dovrebbero riguardare i progetti di impianti fotovoltaici da realizzare su:

- aree agricole non utilizzate, intese come aree che non sono state destinate ad uso produttivo;
- cave, aree dismesse e aree degradate sebbene classificate ancora agricole;
- aree agricole che prevedono un solido piano di miglioramento fondiario tramite l'integrazione tra la tecnologia fotovoltaica e l'attività di coltura o di pastorizia ovvero tramite progetti di sviluppo volti alla valorizzazione delle specificità del territorio (progetti di agro-fotovoltaico).

La necessità di questi interventi è ancora più evidente nel periodo attuale di emergenza socio-economica causata dalla pandemia da Covid-19 che ha determinato una drastica riduzione dei prezzi dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, fermando di fatto lo sviluppo di impianti fotovoltaici in market parity o tramite PPA di lungo periodo. In questo contesto le aste del DM FER 1 sono un modo per lo Stato di approvvigionarsi a prezzo fisso di energia elettrica green per un orizzonte temporale di lungo periodo utilizzando dei meccanismi competitivi. Preoccupante l'esito della seconda procedura d'asta che ha visto non saturato il contingente relativo ai progetti fotovoltaici ed eolici utility scale. **È evidente, quindi, come sia necessario velocizzare gli iter autorizzativi ed allentare il vincolo della non partecipazione per i progetti di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli. Il divieto sembra, per altro, non considerare le best practice messe in atto dagli operatori del settore, volte a far convivere la generazione di energia elettrica e la produzione agricola.** Sono diversi, infatti, gli esempi di "agro-fotovoltaico" che oltre a garantire una rendita stabile ai proprietari dei terreni agricoli, stimolano progetti agroalimentari innovativi all'insegna dell'efficienza energetica e della qualità dei prodotti.

Proposta. Si invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 1, con particolare riferimento a:

- la lettera a) contemplando anche la promozione dell'uso di aree agricole non utilizzate, di aree dismesse nonché di aree agricole utilizzate per la realizzazione di progetti di agro-fotovoltaico
- la lettera l), prevedendo che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, sia finalizzato anche alla promozione di impianti fotovoltaici utility scale da realizzare sulle aree agricole non utilizzate, di aree dismesse o degradate nonché di aree

agricole utilizzate per la realizzazione di progetti di agro-fotovoltaico, eliminando il divieto al loro accesso agli incentivi.

Sviluppo di sistemi di storage utility scale

(Art. 12 di attuazione Direttiva UE 2019/944 sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE)

Un ulteriore aspetto su cui intendiamo richiamare l'attenzione della Commissione è la necessità di promuovere gli investimenti nello sviluppo di impianti di accumulo. Lo storage - soprattutto lo storage elettrochimico - infatti, costituirà uno snodo fondamentale per la piena integrazione degli impianti fotovoltaici nel sistema elettrico nazionale, visto il loro ruolo nell'attività di time-shifting e nei servizi di stabilizzazione della rete. Ad oggi, tuttavia, manca un disegno complessivo di politica industriale che consenta di inserire questa tecnologia in un contesto di sviluppo ordinato e coerente con le ipotesi inserite nel PNIEC.

Infatti, in primo luogo, a differenza di altri Paesi europei, l'Italia non si è ancora dotata di una normativa ad hoc per i sistemi di storage che ne disciplini l'autorizzazione alla realizzazione e al loro esercizio.

In secondo luogo, risulta necessario permettere agli accumuli la possibilità di offrire più servizi, individuando un quadro regolatorio chiaro, che definisca la remunerazione di entrambe le macro-categorie di servizi (energy intensive e power intensive) che lo storage può offrire.

Pertanto, gli investimenti in storage elettrochimici rimangono fermi a causa di rischi di tipo autorizzativo, regolatorio e di mercato e, in tale contesto, **risulta necessario definire un framework regolatorio ed autorizzativo abilitante che metta al riparo gli investimenti degli operatori da tali rischi**. Nello specifico, tale quadro autorizzativo e regolatorio dovrebbe:

- individuare in maniera chiara e univoca la procedura autorizzativa applicabile e l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione
- seguire le seguenti direttive: a) essere abilitante per la batteria dal punto di vista tecnico; b) essere in grado di determinare dei segnali di prezzo di lungo periodo; c) permettere alla batteria di partecipare ad ogni fase del mercato.

Proposta. *Si invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), prevedendo la predisposizione di un quadro normativo che individui in maniera chiara e univoca le procedure autorizzative dei sistemi di accumulo utility scale e del loro esercizio nonché l'autorità competente a rilasciare la relativa autorizzazione; che indichi una remunerazione di lungo periodo per i servizi offerti da tali sistemi e consenta la loro partecipazione ad ogni fase del mercato.*

Burden sharing

(art. 5 di attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

Considerata la pianificazione prefigurata dal PNIEC risulta importante affrontare anche il tema della condivisione territoriale dello sforzo necessario al conseguimento dell'obiettivo fissato in termini di apporto delle energie da fonte rinnovabile alla produzione energetica nazionale. La necessità di nuove aree per l'installazione di nuovi impianti richiede che **la condivisione dell'obiettivo nazionale avvenga attraverso una ripartizione dello stesso fra le Regioni (c.d. burden sharing)**.

Proposta. *Si invita la Commissione a valutare di integrare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 con l'inserimento di un nuovo criterio volto a prevedere che, in considerazione degli obiettivi fissati dal PNIEC, sia predisposto un meccanismo tramite il quale gli obiettivi nazionali di installazione di nuovi*



impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile siano riflessi a livello regionale, applicando lo stesso orizzonte temporale del PNIEC e sulla base di valutazioni relative alla disponibilità di risorse naturali delle singole Regioni.